

TAR Lombardia, Sezione Milano III - Sentenza 03/07/2003 n. 3554  
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 155 del Trattato CEEA, (di tenore analogo agli artt. 230 e 240 del Trattato CE), è demandato alla competenza esclusiva del giudice comunitario (Corte di Giustizia), il ricorso per l'annullamento (e il giudizio di legittimità) in ordine agli atti della Commissione che assumono la forma di "decisioni", caratterizzate dall'efficacia obbligatoria che esse rivestono in tutti i loro elementi nei riguardi di destinatari specificamente designati. Deve pertanto ritenersi che una controversia sulla legittimità di un avviso di aggiudicazione adottato da un organismo creato in applicazione del citato Trattato CEEA (quale il Centro Comune di Ricerche nucleari di Ispra), appartiene alla giurisdizione esclusiva del suddetto giudice comunitario, atteso che detto avviso è adottato nell'esercizio di funzioni della Commissione, costituendo espressione della potestà amministrativa di selezione del soggetto aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica indetta dall'istituzione comunitaria, e produce effetti vincolanti, incidendo con forza autoritativa ed in misura individuale sulla situazione giuridica dei destinatari. Ne discende il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, non potendosi ipotizzare una competenza concorrente della giurisdizione comunitaria e nazionale in ordine alla domanda di annullamento.